

Reverendi Signori  
Parroci/Ammin. Parr.li/Rettori di chiese

I dubbi generati dall'accavallarsi di notizie, spesso confuse e contraddittorie, su alcune recenti norme tributarie, inducono quest'Ufficio a inviare le seguenti brevi note.

**IMU (Imposta Municipale Unica)**

- Entrata in vigore il 1-1-2012, riguarda le persone fisiche e gli enti che possiedono case e/o terreni.
- Si pagherà in tre rate (16 giugno – 16 settembre-16 dicembre).
- In questo nuovo “contenitore” vengono riversate l'ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) e la TARSU (Tassa sullo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani).
- Si evidenzia che anche l'IMU (come la precedente ICI) prevede, seppure con più stringenti condizioni, l'**esenzione dall'imposta** per gli immobili posseduti da alcuni enti, tra cui, quelli ecclesiastici.

<< **Art. 7 – Esenzioni**

**I Sono esenti dall'imposta**

[...]

**lett. i) Gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) della legge 22 maggio 1985, n. 222 (cioè “attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana”) >>.**

Anche per l'IMU l'esenzione continua ad essere subordinata alla **destinazione esclusiva dell'immobile** ad una o più delle nove attività previste dal legislatore già nel 1992 (assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, di religione o di culto); ma viene chiesto (è una **novità**) che tali attività siano svolte “**con modalità non commerciali**” attraverso cui sia possibile, - parole del Presidente del Consiglio -, “definire, con assoluto rigore, trasparenza e linearità, l'esatto confine tra attività commerciali e attività non commerciali”..., e preservare senza alcun dubbio la finalità non lucrativa (del soggetto no profit o di culto che svolge le attività).”

Si evidenzia infine che l'esenzione per **l'intero immobile o per alcune parti di esso** è subordinata anche ad una **dichiarazione, resa dal soggetto passivo** in conformità ai criteri, che saranno stabiliti con apposito decreto governativo, per l'identificazione degli immobili meritevoli di esenzione.(Cfr. il volume *Gestione e amministrazione della Parrocchia*, pagg.186-197).

NB – Strettamente connessa all'IMU è la **RES (tassa comunale su Rifiuti e Servizi)**

- **Entrerà in vigore il 1-1-2013** e sostituirà la TARSU (Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani).

Prima di pagare questa imposta si consiglia di accertarsi presso il Comune sull'aliquota (o sull'eventuale esenzione) stabilita dal Regolamento Comunale per i luoghi di culto.

Palermo: 22-6-2012

**Il direttore**  
**d. Salvatore La Spisa**